

# RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

PER IL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PARITARIA (CCNL AGIDAE/SCUOLA 2016/2018)

Testo aggiornato con la normativa del decreto "Dignità" convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (in G.U. n. 186 del 11-8-2018)

(a cura di Pierluigi Cao)

## FONTI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 81/2015
- Legge n. 96/2018 di conversione, con modificazioni, del Decreto "Dignità" n. 87 del 12/07/2018
- CCNL AGIDAE/SCUOLA 2016/2018

Per quanto non riportato nella presente sintesi, si rimanda alle disposizioni di legge e di contratto.

## PERIODO TRANSITORIO

In caso di PROROGA e di RINNOVO di contratti a termine, è consentito, a partire dal 12 agosto 2018 ed entro il 31 ottobre 2018, rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato senza causali e facendo riferimento alla normativa pre-decreto.

## 1. - ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ABILITATO

<b>DURATA MASSIMA</b>	<b>12 mesi</b>	<b>+ ulteriori 12 mesi</b> <b>(per un massimo complessivo di 24 mesi)</b>
		
<b>CAUSALE</b>	<b>SENZA CAUSALE GIUSTIFICATIVA</b> c.d. "liberi"	in presenza almeno di una delle <b>CONDIZIONI (c.d. CAUSALI)</b> seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività</li><li>➤ <b>esigenze di sostituzione di altri lavoratori</b></li><li>➤ esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria</li></ul>
		In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi <b>in assenza di "causale"</b> il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi

<b>RINNOVI</b>	<b>il contratto può essere RINNOVATO</b> <b>SOLO a fronte delle CAUSALI</b> sopra indicate, indipendentemente dalla sua durata e dalla durata del primo contratto
<b>PROROGHE</b> <i>consentite con il consenso del lavoratore</i>	<b>massimo 4 proroghe</b> nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti (Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi. Successivamente, fino a 24 mesi, solo in presenza delle <b>CAUSALI</b> sopra elencate)
<b>ATTO SCRITTO</b> <i>per i rapporti di durata superiore a 12 giorni (con copia consegnata al lavoratore entro 5 giorni)</i>	<b>obbligatorio</b> con apposizione del <b>termine</b> e, in caso di <b>rinnovo</b> , deve anche contenere le <b>specificazioni delle CAUSALI</b> di cui sopra. In caso di proroga dello stesso rapporto l'indicazione delle causali è necessaria solo quando il termine complessivo del rapporto eccede i 12 mesi
<b>IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO</b>	entro <b>180</b> giorni dalla cessazione del singolo contratto
<b>CONTRIBUTO ADDIZIONALE</b>	da parte del datore di lavoro 1,4 % + <b>(0,5 %</b> in occasione di ciascun <b>rinnovo</b> del contratto a tempo determinato)
<b>NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei lavoratori con contratto a termine</b>	non superiore al <b>30%</b> dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato <i>(il limite del 30% era stato già disposto - con deroghe - dal CCNL AGIDAE/Scuola 2016/2018 – art. 23.1 c. 2,3)</i>
<b>2. - ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE <u>NON ABILITATO</u></b>	
<b>DEROGA ALLA DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE</b>	<i>Il CCNL può disporre diversamente da quanto stabilito sulla <b>durata complessiva</b> dei contratti a termine</i>
	Il CCNL AGIDAE/Scuola 2016/2018 all'art. 23.1 comma 1, stabilisce che <b>in caso di effettiva carenza di personale abilitato</b> i gestori delle scuole paritarie possono conferire incarichi a tempo determinato a personale <b>fornito del prescritto titolo di studio senza il titolo di abilitazione</b> e di <b>prolungare di 48 mesi</b> la durata massima complessiva dei contratti a termine.

<b>DEROGA AL NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei lavoratori con contratto a termine</b>	<i>Il CCNL può disporre diversamente da quanto stabilito sul numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a termine</i>
	Il CCNL AGIDAE/Scuola 2016/2018 (art. 23.1 c. 3 lettera e) prevede che nel limite massimo del 30% del numero dei contratti a tempo determinato (rispetto al numero dei contratti a tempo indeterminato) non rientrano i contratti a termine stipulati con il <b>personale docente privo di abilitazione</b>

### 3. - SVOLGIMENTO DELLE "70 ORE" NEL CONTRATTO A TERMINE

Il docente con contratto a tempo determinato **non è tenuto a svolgere le 70 ore**, se il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione estiva dell'attività didattica, non potendo fruire di giorni di ferie estive aggiuntive (art. 23.1). Eventuali ore prestate, eccedenti l'orario settimanale, (*per esempio le ore di supplenza*) devono essere retribuite con la quota oraria in aggiunta alla retribuzione mensile.

### 4. - VACANZE SCOLASTICHE DI NATALE E DI PASQUA

Al pari del personale docente a tempo indeterminato, anche il docente a tempo determinato **non è tenuto a svolgere alcuna prestazione lavorativa** durante la sospensione dell'attività scolastica **nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua**, ferma restando la normale retribuzione, e **non può** essere messo in ferie in detti periodi.

### 5. - FERIE ESTIVE MATURE NEL CONTRATTO A TERMINE

Il docente con contratto a tempo determinato matura **2,75 giorni di ferie estive** al mese (art. 53 c. 1).

Le frazioni di mese **eccedenti i 15 giorni** di calendario vanno considerate mese intero, mentre le frazioni di mese **fino a 15 giorni** non vanno considerate (art. 53 comma 5).

### 6. - PERMESSI RETRIBUITI NEL CONTRATTO A TERMINE

Per il "Principio di non discriminazione" (art. 23.7 comma 1), anche ai lavoratori con contratto a termine sono riconosciuti sia i **permessi retribuiti (max 10 gg.)** per gravi motivi di famiglia (art. 54), sia i **permessi retribuiti (max 10 ore)** per documentate esigenze personali di carattere medico (art. 55 comma 1).

Sono riconosciuti anche i **permessi brevi**, retribuiti e da recuperare, concessi per motivi di studio, per rinnovo documenti e per eventuali ritardi, per un numero di ore pari a **1 ora e 15 minuti** per ogni mese di lavoro effettivamente prestato (art. 55 comma 2), con un massimo di 15 ore per anno scolastico.

## 7. - IL PAP NEL CONTRATTO A TERMINE

L'incentivo economico di produttività (PAP) non è previsto per il personale assunto a tempo determinato.

## 8. - SERVIZIO SVOLTO A TEMPO DETERMINATO

### NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie di Istituto si applicano solo nel caso in cui il docente sia passato a un **contratto a tempo indeterminato**.

Servono per garantire il posto di lavoro ai docenti a tempo indeterminato aventi maggior punteggio, in caso di riduzione di personale, per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.

Il docente con contratto a tempo indeterminato potrà far valere nelle graduatorie di Istituto anche il punteggio maturato per il **pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato**.

Infatti, il comma 8 dell'art. 79 del CCNL AGIDAE 2016/2018 recita:

*"è considerato "anno" ai fini dell'anzianità un periodo continuativo di almeno 180 giorni ... ivi compresi i contratti a tempo determinato purché tra loro consecutivi e immediatamente precedenti al contratto a tempo indeterminato."*

## 9. - LA MALATTIA NEL CONTRATTO A TERMINE

Il trattamento economico di malattia è riconosciuto anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato.

Per lavoratori con contratto a termine, l'INPS riconosce il **trattamento economico di malattia** per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia, con il limite massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Se il lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento morboso non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico vale per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare.

## 10. - LA MATERNITÀ NEL CONTRATTO A TERMINE

### **Termine del contratto**

I contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, anche in caso di gravidanza, **mantengono la scadenza** stabilita nel contratto individuale, fatto salvo il trattamento economico dell'INPS sotto riportato.

### **Trattamento economico**

La lavoratrice in maternità ha diritto a percepire l'**indennità di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria** (= *congedo di maternità*), nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi dopo la nascita, nei seguenti casi:

- se il contratto a termine scade entro 60 giorni prima del parto;
- se il contratto a termine scade entro i 3 mesi successivi al parto;
- se il contratto a termine scade entro 60 giorni precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria, cioè **entro 60 giorni precedenti i due mesi prima del parto.**

Nel caso in cui il contratto a termine sia scaduto **prima** dei 60 giorni precedenti i due mesi prima del parto, la lavoratrice non ha diritto all'indennità del congedo di maternità.

Tuttavia, se alla scadenza del contratto la lavoratrice è in **astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza**, l'anticipazione non si interrompe con il cessare del rapporto ma prosegue, sussistendo le ragioni mediche, fino al congedo di maternità, che a sua volta termina tre mesi dopo il parto.

## **11. - COMPETENZE RETRIBUTIVE AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

**Al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, il docente deve percepire:**

1. la retribuzione dei giorni di ferie estive maturate e non fruito;
2. i ratei di tredicesima maturati;
3. il TFR.